



Prot. 615 /gf

Como, 24 aprile 2013

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 7/2013

AGENZIA ENTRATE

**Nuovi orari di
accesso agli
sportelli
front-office con
prenotazione
on line**

L'Agenzia delle Entrate comunica che gli sportelli front-office - il cui accesso è regolato previo effettuazione di prenotazione on line - **a decorrere dal 2.5.2013**, avranno i seguenti orari:

	Sportello atti Pregeo	Sportello atti Docfa	Sportello assistenza tecnica	Sportello Domande Voltura
LUNEDI'	-----	-----	-----	-----
MARTEDI'	08.30-11.00	08.30-11.00	11.00-12.00	10.30-12.00
MERCOLEDI'	08.30-11.00	08.30-11.00	-----	10.30-12.00
GIOVEDI'	08.30-11.00	08.30-11.00	11.00-12.00	10.30-12.00
VENERDI'	08.30-11.00	08.30-11.00	-----	-----

Si specifica che lo sportello per la presentazione delle domande di voltura - in afflusso o in preallineamento - è aperto nella forma libera per le intere giornate di lunedì e venerdì, e negli orari 08.00 - 10.30 dei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

Nell'invitare una puntuale divulgazione della presente comunicazione si evidenzia che la stessa ha lo scopo di adeguare l'apertura dei servizi alla quantità di atti in afflusso, di ottimizzare l'impiego delle risorse umane di cui si dispone e di incrementare l'utilizzo del canale telematico per l'invio degli atti.

AMBIENTE

**MUD 2013
entro il
30.4.2013.
Specifiche
per la
presentazione
dei documenti**

Il Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato sul proprio sito internet una breve nota per ricordare la scadenza del 30/04/2013 per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale MUD 2013, approvato con D.P.C.M. 20/12/2012.

Due le modalità alternative per la predisposizione dei file da trasmettere via telematica:

- utilizzando il **prodotto software per la compilazione messo a disposizione da Unioncamere** (presto disponibile anche sul sito www.minambiente.it);
- utilizzando **altri prodotti software** conformi.

**Rischio
fulminazione:
recepita la
seconda
versione della
norma CEI EN
62305**

Dal 1.3.2013 è stata recepita, a livello italiano, la seconda versione della norma CEI EN 62305 modificata a livello internazionale dalla IEC e a livello europeo dal CENELEC. La prima edizione della norma CEI EN 62305 (datata 2006) rimane in vigore fino al 1.12.2013 per consentire di terminare i lavori in corso. Essendo una norma che valuta un rischio, tutte le valutazioni del rischio fulminazione da scariche atmosferiche fatte con la prima versione della norma devono essere rivalutate, in base a quanto affermato nel Testo Unico della Sicurezza sul lavoro (Decreto 81/08) il quale afferma:

"La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali" (art. 29, comma 3).

Il destinatario dell'obbligo in questione è il datore di lavoro e non l'impiantista, il quale però, in qualità di consulente, è opportuno segnali tale necessità ai propri clienti. In proposito occorre ribadire, a maggior ragione, la necessità di aggiornare le valutazioni del rischio basate sulle vecchie norme CEI 81-1 e CEI 81-4, pubblicate nel 1996. Il datore di lavoro che non aggiorna l'analisi del rischio, viola il DLgs 81/08 ed è sanzionato con un ammenda da 2000 € a 4000 €, D.Lgs. 81/08, art.55, comma 3.

**Regolamenti
edilizi,
innovazione e
sostenibilità
energetica**
Rapporto ONRE
2013

Crescono innovazione e sostenibilità nel panorama dell'edilizia italiana con una spinta "dal basso".

Sono, infatti, 1.003 i Comuni italiani che hanno modificato i propri regolamenti edilizi per inserire nuovi criteri e obiettivi energetico-ambientali in modo da migliorare le prestazioni delle abitazioni e la qualità del costruito, anticipando e andando oltre la normativa nazionale in vigore.

E' quanto emerge dal Rapporto sull'innovazione energetica in edilizia 2013 pubblicato dall'ONRE (Osservatorio Nazionale sui Regolamenti Edilizi per il Risparmio Energetico).

L'ONRE ha effettuato un'analisi su scala nazionale dei regolamenti comunali, ricostruendo la mappa delle norme in materia di risparmio e di efficienza energetica a livello territoriale, fornendo a tutti gli operatori del settore delle costruzioni uno strumento interpretativo e informazioni puntuali e dettagliate. La ricerca sottolinea, inoltre, come siano aumentati non solo i Comuni virtuosi (i regolamenti sostenibili sono cresciuti del 42,3% rispetto 2010 e addirittura dell'80% rispetto al 2009) ma anche i temi affrontati.

I parametri presi in considerazione nell'analisi ONRE sono:

- isolamento termico;
- tetti verdi;
- utilizzo di fonti rinnovabili;
- efficienza energetica degli impianti;
- orientamento degli edifici;
- schermatura degli edifici;
- materiali da costruzioni locali e riciclabili;
- risparmio idrico;
- recupero delle acque meteoriche e delle acque grigie;
- isolamento acustico;
- permeabilità dei suoli;
- effetto isola di calore;
- prestazioni dei serramenti;
- contabilizzazione del calore;
- certificazione energetica;
- pompe di calore;
- caldaie a condensazione;
- ventilazione meccanica controllata.

Publicata la Raccomandazione del CTI con le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica degli edifici e della loro classificazione

E' stata pubblicata la Raccomandazione CTI 14 sul calcolo dell'energia primaria ai fini della determinazione della prestazione energetica degli edifici e della loro classificazione.

Il documento si pone come obiettivo quello di chiarire alcuni aspetti non ancora del tutto definiti sul calcolo dei fabbisogni energetici degli edifici, come ad esempio:

- le modalità di valutazione dell'apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico
- il peso dell'energia elettrica esportata
- la definizione della compensazione dei fabbisogni energetici attraverso fonti rinnovabili
- la valutazione dell'energia elettrica da unità cogenerative

In definitiva la nuova Raccomandazione del CTI definisce tutto ciò che è richiesto a livello nazionale per effettuare il calcolo in modo univoco, tenendo conto di quanto specificato in termini generali nella pertinente normativa UNI EN in vigore e nelle UNI/TS 11300.

Lavoro a progetto, le istruzioni dell'INAIL
Circ. 19.2.2013, n. 13

L'INAIL si è espressa in merito alla disciplina della collaborazione coordinata e continuativa a progetto alla luce delle novità introdotte dalla L. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro), che ha modificato il DLgs 276/2006, fornendo altresì istruzioni al personale ispettivo.

Il documento in oggetto ricorda che la Circolare n. 29 del 11.12.2012 del Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni e chiarimenti interpretativi sulle modifiche apportate dalle nuove disposizioni in tema di requisiti del progetto, di corrispettivo dovuto al collaboratore e di profili sanzionatori.

La nuova disciplina modifica e integra le disposizioni già impartite con la Circ. 22/2004 in tema di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

Partendo dalla Circolare ministeriale 29/2012 si richiama innanzitutto l'attenzione sui seguenti punti più qualificanti della nuova disciplina:

- I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. È abrogato, quindi, con effetto dal 18/07/2012 (data di entrata in vigore della L. 92/2012), il riferimento ai «programmi di lavoro o fasi di esso», contenuto nella precedente previsione normativa;
- Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale e deve individuare il suo contenuto caratterizzante e il risultato finale idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente obiettivamente verificabile;
- Il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, ma deve avere una necessaria specificità e autonomia di contenuti e obiettivi, pur consistenti in attività rientranti nell'oggetto sociale del committente, coerentemente con le conclusioni della prevalente giurisprudenza. Non è genuino il progetto che si traduca in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente.

I rapporti instaurati con muratori e qualifiche operaie dell'edilizia devono essere ricondotte nell'ambito della subordinazione.

I requisiti di ricorrenza del progetto, la cui sussistenza dovrà essere verificata dal funzionario di vigilanza, sono, in sintesi, i seguenti:

- collegamento funzionale a un determinato risultato finale;
- autonoma identificabilità nell'ambito dell'oggetto sociale del committente;
- non coincidenza con l'oggetto sociale del committente;
- svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In carenza di tali requisiti, il progetto dovrà ritenersi assente, con la conseguenza, dal punto di vista sanzionatorio, della trasformazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fin dalla data di costituzione dello stesso.

<http://normativo.inail.it/bdninternet/2013/ci201313.htm>

Beneficio prima casa: non basta il domicilio ma occorre la residenza!

Co.Cass.,

Ordinanza 19.3.2013, n. 6834

Per usufruire delle agevolazioni fiscali sulla prima casa bisogna necessariamente trasferire la residenza anagrafica nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato, entro 18 mesi dal rogito.

Con il solo domicilio si perdono i benefici, anche se si riesce a dimostrare di vivere realmente nell'abitazione che ha scontato l'imposta di registro e le imposte ipocatastali.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 6834 del 19.3.2013, che ha ricordato come il mancato trasferimento della residenza anagrafica, anche se dovuto ad una mera dimenticanza, non consente all'acquirente l'accesso agli sconti sull'imposta di registro e sulle imposte ipocatastali.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate ricorre per Cassazione contro la Sentenza della Commissione Tributaria regionale dell'Emilia Romagna che accoglieva l'appello di due coniugi che avevano usufruito delle agevolazioni "prima casa" sull'immobile acquistato dimenticandosi di trasferire la residenza anagrafica nel nuovo Comune.

Secondo la Commissione Tributaria, il mancato trasferimento della residenza era dovuto appunto a dimenticanza, ma la documentazione acquisita comprovava che comunque gli acquirenti vivevano nella casa che aveva beneficiato delle agevolazioni, quindi il beneficio era dovuto. La Cassazione, invece, "boccia la visione assolutamente erronea" della Commissione tributaria: il dato anagrafico è indispensabile per la fruizione dei benefici, mentre non ha alcun rilievo la negligenza dei due coniugi.

<http://www.geonetwork.it/normativa/ordinanza.pdf>

Responsabilità del committente e dell'appaltatore per i debiti fiscali

Agenzia Entrate,
Circ. 40/2012 e
Circ. 2/2013

L'art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha ulteriormente modificato la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale, contenuta nell'art. 35 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.

Per effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all'Erario:

- delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Sono inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità in capo al committente.

Con la circ. 8.10.2012 n. 40, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi rilevanti chiarimenti sulla nuova disciplina introdotta dall'art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, riguardanti la decorrenza delle nuove disposizioni e la documentazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, al fine di escludere la responsabilità dell'appaltatore e del committente.

Con la successiva circ. 1.3.2013 n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori importanti chiarimenti in materia, riguardanti l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova disciplina e l'attestazione, in particolari ipotesi, della regolarità dei suddetti versamenti fiscali.

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 2/2013, le nuove disposizioni in materia di responsabilità dell'appaltatore e del committente si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.

La nuova disciplina, infatti, ha lo scopo di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità.

Non è stato quindi confermato l'orientamento dottrinale che riteneva applicabile la nuova disciplina solo nel settore edile, per effetto della denominazione del Titolo I del DL 83/2012, in cui è inserito il citato art. 13-ter.

<<< ... segue...

La responsabilità è però riferita alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., secondo cui l'appalto è "il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro".

La disciplina in esame trova applicazione sia nell'ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore) sia nell'ipotesi in cui l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente.

Sono quindi escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto o subappalto di opere e servizi, quali, ad esempio:

- gli appalti di fornitura dei beni;
- il contratto d'opera, disciplinato dall'art. 2222 c.c. (es. prestazioni professionali);
- il contratto di trasporto di cui agli artt. 1678 ss. c.c.;
- il contratto di subfornitura disciplinato dalla L. 18.6.98 n. 192;
- le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

In relazione all'ambito soggettivo, la nuova disciplina si applica ai contratti di appalto e subappalto conclusi:

- dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
- dai soggetti IRES, di cui all'art. 73 del TUIR (compresi, quindi, gli enti non commerciali);
- dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all'art. 74 del TUIR.

Sono quindi esclusi:

- i condomini;
- le persone fisiche che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72, risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA (c.d. "privati").

Al riguardo, deve però ritenersi che, qualora il committente dell'appalto sia un condominio o un "privato" e il relativo appaltatore si avvalga di subappaltatori, la disciplina in esame sia applicabile in relazione al rapporto di subappalto, tra appaltatore e subappaltatore.

STAZIONI APPALTANTI

Per espressa previsione normativa, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni in esame le stazioni appaltanti di cui all'art. 3 co. 33 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Si tratta quindi:

- delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche (art. 3 co. 25 del DLgs. 163/2006), cioè:
 - Le amministrazioni dello Stato;
 - Gli enti pubblici territoriali;
 - Gli altri enti pubblici non economici;
 - Gli organismi di diritto pubblico;
 - Le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
- degli altri soggetti previsti dall'art. 32 del DLgs. 163/2006, ad esempio:
 - I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
 - Le società con capitale pubblico che non sono organismi di diritto pubblico.

Anche in tale caso, deve però ritenersi che, qualora il committente dell'appalto sia una stazione appaltante e il relativo appaltatore si avvalga di subappaltatori, la disciplina in esame sia applicabile in relazione al rapporto di subappalto, tra appaltatore e subappaltatore.

<<< ... segue...

DECORRENZA

In relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, l' Agenzia delle Entrate, con la circ. 40/2012, ha chiarito che si applicano ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12.8.2012 (data di entrata in vigore della L. 134/2012, poiché l' art. 13-ter del DL 83/2012 è stato inserito in sede di conversione in legge).

L' Agenzia delle Entrate, infatti, ha osservato come la nuova disciplina potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati.

Con la circ. 2/2013, è stato però chiarito che l' eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile anche ai contratti rinnovati successivamente al 12.8.2012, a partire dalla data di rinnovo.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL' APPALTATORE CON I SUBAPPALTATORE

Per effetto della nuova disciplina dell' art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, viene stabilito che l' appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all' Erario:

- delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- dell' IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell' ambito del rapporto di subappalto.

La suddetta responsabilità solidale dell' appaltatore in relazione al versamento all' Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell' IVA, si applica nei limiti dell' ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore.

Rispetto alla precedente disciplina di cui al citato DL 16/2012 convertito, non è più previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due anni dalla cessazione dell' appalto.

La responsabilità solidale viene meno se l' appaltatore verifica che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell' IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore, acquisendo la relativa documentazione, prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore.

L' appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all' esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.

L' Agenzia delle Entrate, con la circ. 40/2012, ha chiarito che, poiché la norma in esame introduce in capo all' appaltatore nuovi adempimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell' IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell' ambito dei rapporti di subappalto), tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma (ai sensi art. 3 co. 2 della L. 212/2000, Statuto del contribuente).

Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dai subappaltatori deve essere richiesta e verificata con riferimento ai pagamenti effettuati a partire dall' 11.10.2012, in relazione ai contratti di subappalto stipulati a partire dal 12.8.2012 o rinnovati successivamente a tale data.

Gli atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di decadenza sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

Per effetto della nuova disciplina dell' art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, viene stabilito che il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all' appaltatore previa esibizione da parte di quest' ultimo della documentazione attestante che i versamenti all' Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell' IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall' appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori.

<<< ... segue...

Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 40/2012, ha chiarito che, poiché la norma in esame introduce in capo al committente nuovi adempimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito dei rapporti di appalto/subappalto), tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma (ai sensi art. 3 co. 2 della L. 212/2000, Statuto del contribuente).

Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11.10.2012, in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati a partire dal 12.8.2012 o rinnovati successivamente a tale data.

Il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro se:

- non ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo;
- i versamenti all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

Pertanto, per effetto della nuova disciplina, il committente non è più soggetto ad un vero e proprio regime di responsabilità solidale in ambito fiscale, con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa destinatario di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, di importo anche rilevante, se ha provveduto al pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza aver eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali risultino poi irregolari.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I VERSAMENTI ESEGUITI DALL'APPALTATORE E DAI SUBAPPALTATORI

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito importanti chiarimenti in relazione alla documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare le suddette responsabilità in capo al committente e all'appaltatore.

La nuova disciplina prevede espressamente che l'attestazione dell'avvenuto adempimento ai suddetti obblighi di versamento possa essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione:

- di un soggetto iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro;
- oppure del responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF-imprese.

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 40/2012, ha chiarito che la suddetta asseverazione, rilasciata da un professionista abilitato o da un CAF-imprese, non è l'unica forma di documentazione ammessa ai fini della disciplina in esame, in quanto possono essere utilizzate ulteriori forme di documentazione idonee.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ritiene valida, in alternativa all'asseverazione, una dichiarazione sostitutiva con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi di versamento in esame (autocertificazione) resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.

Con la successiva circ. 2/2013, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti il rilascio dell'attestazione.

<<< ... segue...

Secondo quanto precisato dall' Agenzia delle Entrate con la circ. 40/2012, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve:

- indicare il periodo nel quale l' IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell' "IVA per cassa" oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell' IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l' affermazione che l' IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Al fine di agevolare l' adempimento in esame, la circ. Agenzia delle Entrate 2/2013 ha precisato che, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario.

La circolare della Agenzia delle Entrate 2/2013 ha inoltre stabilito che la certificazione può essere fornita anche con cadenza periodica, fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.

Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l' immediata disponibilità della somma versata a suo favore, la circ. Agenzia delle Entrate 2/2013 ha chiarito che occorre attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l' appaltatore effettuano la disposizione bancaria; non occorre, invece, attestare anche i versamenti scaduti al momento del successivo accredito delle somme.

Nel caso in cui l' appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, la circ. Agenzia delle Entrate 2/2013 ha chiarito che la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione può essere attestata nel momento in cui il cedente dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).

Si ricorda che il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci può comportare responsabilità anche penali.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)
